

21

Nel caso però che, o per patto del Contratto, o per volontà del Noleggiatore si scaricasse, o parte, o tutto il Carico in altre Piazze intermedie ai Luoghi interdetti, allora il Contratto di Noleggio dovrà sussistere nel suo intiero vigore.

22

Se senza interdizione di Commercio accadesse però, che si chiudesse interinamente il Porto, o il Bastimento venisse per qualche tempo arrestato da forza superiore; allora il Contratto di Noleggio sussisterà nel suo intiero valore, e il Capitano, e il Mercante Noleggiatore saranno reciprocamente tenuti ad attendere l'apertura del Porto, o la libertà del Bastimento, senza poter, nè l'uno, nè l'altro professare il minimo danno, o interesse. Potrà non pertanto il Mercante, durante la chiusa del Porto, o l'arresto del Bastimento, scaricar le sue Merci; a condizione però di ricaricarle, o d'indennizzare il Capitano in misure d'equità, e di convenienza.

23

Se il Bastimento fosse arrestato per ordine Sovrano nel corso del suo Viaggio, non gli farà dovuto per il tempo della sua detenzione, nè Nolo, se egli fosse accordato a Mese, nè accrescimento di Nolo, se fosse stabilito a Viaggio